



All. D) del disciplinare di gara

**AZIENDA CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. A1
Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino (AV)**

**Capitolato di appalto
per l'affidamento del Servizio
di Assistenza Domiciliare Anziani
periodo 01/06/2016 – 31/05/2019
CUP H91B16000060001 CIG 667143959F**

- Il presente capitolato disciplina le norme che regolano l'appalto, per la durata di tre anni, dell'esecuzione degli interventi di cura agli anziani non autosufficienti dell'Ambito Territoriale A1 integrati alle prestazioni ADI/CDI agli anziani non autosufficienti dell'Ambito Territoriale A1 che comprende i Comuni di: ARIANO IRPINO, BONITO, CARIFE, CASALBORE, CASTEL BARONIA, FLUMERI, FONTANAROSA, FRIGENTO, GESUALDO, GRECI, GROTAMINARDA, LUOGOSANO, MELITO IRPINO, MIRABELLA ECLANO, MONTAGUTO, MONTECALVO IRPINO, PATERNOPOLI, SAN SOSSIO BARONIA, SAN NICOLA BARONIA, SANT'ANGELO ALL'ESCA, SAVIGNANO IRPINO, SACAMPITELLA, STURNO, TAURASI, TREVICO, VALLATA, VALLESACCARDA, VILLANOVA DEL BATTISTA, ZUNGOLI.
- L'aggiudicazione dell'appalto è subordinata al rispetto del PNSCIA – interventi domiciliari integrati a prestazioni sanitarie ADI/CDI- scheda 1- Il riparto delle risorse PAC - approvato dal Ministero degli Interni giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015 ed al possesso da parte del prestatore dei requisiti previsti dall' art. 7 del Regolamento Regionale 4/2007.
- Trattandosi di appalto di servizi di cui all'allegato II B (categoria 25 – servizi sanitari e sociali) al Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, *il Codice dei Contratti* è applicabile alla procedura concorsuale limitatamente alle norme espressamente richiamate nella *lex specialis* e dalle contenute nelle norme regionali. In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) non deve intendersi come integralmente ed automaticamente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto e, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del Bando, del Disciplinare di gara, dal presente Capitolato e dallo schema di contratto.
- Nel presente atto L'Azienda Speciale per la gestione delle politiche sociali dell'Ambito A1, nella qualità di stazione appaltante, viene indicata più brevemente con il termine "ASC A1" e/o "Stazione Appaltante"; l'Organo competente dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali dell'Ambito Territoriale di A1 con il solo termine "**Organo competente dell'ASC A1**"; l'impresa appaltatrice aggiudicataria della gara d'appalto esecutrice dei servizi di che trattasi con le parole "**Impresa**" e/o "**Operatore Economico**" e/o "**aggiudicatario**" e/o "**affidatario**"; il "**Direttore della esecuzione**" il direttore dell'esecuzione del contratto che sarà nominato per le funzioni di cui all'art.300, del D.P.R. n.207/2010; il Responsabile dell'Organo competente dell'ASC dell'Ambito Territoriale A1 con il solo termine "**Responsabile dell'Organo competente dell'ASC**" e/o "**Responsabile del Procedimento**".
- Le funzioni di responsabile del procedimento (indicato anche con la sola sigla RUP) di cui al combinato disposto dell'art.10, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 (indicato anche con Decreto Legislativo n.163/2006 o con *Codice dei Contratti*) e dell'art.272 del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5/10/2010, n.207 (indicato anche con D.P.R. n.207/2010), e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuite al dott. Giuseppe Pippo, Direttore Generale dell'ASC A1 telefono 0825. 872441 – indirizzo di posta elettronica info@pianosociale-a1.it.
- Il predetto funzionario è l'interlocutore unico del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi e referente per ogni problematica attinente i servizi in appalto.
- Il predetto funzionario ha facoltà di incaricare ulteriori funzionari per lo svolgimento delle funzioni esecutive gestionali del servizio.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà, inoltre, di affidare allo stesso operatore aggiudicatario della procedura aperta, ulteriori contratti aggiuntivi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

bando di gara, nelle ipotesi e nel rispetto delle prescrizioni indicate all'art. 57, comma 5, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n.163/2006. In particolare l'Ambito, a sua insindacabile valutazione di convenienza, ha facoltà di affidare all'aggiudicatario ulteriori prestazioni, anche alla luce di eventuali miglioramenti proposti dall'aggiudicatario e delle risorse finanziarie integrative sopravvenienti da ulteriori amministrazioni pubbliche e/o dai PNSCIA – Programma nazionale Servizi di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti.

- Si precisa che i maggiori importi contrattuali in caso di un eventuale esercizio da parte della stazione appaltante delle opzioni di cui al citato art.57, comma 5, lettera a) e lettera b), del *Codice dei Contratti*, sono computati solo per la determinazione del valore globale massimo del contratto, ai fini dell'individuazione della soglia di cui all'art.27, del Decreto Legislativo n.163/2006, e non costituisce, pertanto, impegno contrattuale.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

- 1.1 L'oggetto dell'appalto è costituito da interventi domiciliari di assistenza e cura integrati alle prestazioni ADI/CDI erogati a beneficio degli anziani non autosufficienti dell' Ambito territoriale A 01 richiedenti ed aventi titolo che abbiano residenza nei Comuni dell' Ambito territoriale A01 - periodo dal 01/06/2016 fino al 31/05/2019.
- 1.2 Il servizio s'intende esteso a tutto il territorio dei Comuni dell'Ambito territoriale A 01 , sia urbano che extraurbano.
- 1.3 La gestione del servizio è resa in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e della esatta esecuzione dell'obbligazione da parte della Ditta aggiudicataria. Detto intervento è compreso tra i servizi di cui all'allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, nella categoria 25 (servizi sanitari e sociali).
- 1.4 In base alla Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture si precisa che la stazione appaltante ha ritenuto di non procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all'art.7 c.3 D. Lgs. 626/1994 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. A9 Legge 123/2007) e alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della sede della Stazione Appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. L'importo degli oneri relativi alla sicurezza è pertanto pari a zero ai sensi del D.lgs.626/94 e L.123/07 come chiarito dalla circolare n.24 del 14/11/2007 del ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 1.5 Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Art. 2 Obiettivi e finalità del servizio.

- 2.1 La finalità del servizio è di sostenere l'autonomia della persona anziana nello svolgimento delle attività della vita quotidiana e la permanenza della stessa nell' abituale contesto ambientale, sociale, di relazione contrastando i fenomeni di istituzionalizzazione ed ospedalizzazione, realizzando per questa via condizioni di benessere a vantaggio degli anziani.
- 2.2 Caratteristica del servizio è l'unitarietà degli interventi che assicura l'integrazione di prestazioni socio-assistenziali a prestazioni sanitarie in attuazione di progetti personalizzati di intervento (PAI) .
- 2.3 In particolare, le prestazioni erogate agli anziani dovranno essere preordinate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - sostenere la persona per il mantenimento delle condizioni di autonomia personale;
 - provvedere al supporto dell' anziano nelle attività della vita quotidiana;
 - prevenire i fenomeni di ospedalizzazione/istituzionalizzazione ;
 - supportare l'anziano nella conservazione di condizioni di igiene, ordine e decoro dell' abitazione;
 - aiutare la persona nella conservazione di uno stile di vita dignitoso ed uniforme per quel che concerne igiene, alimentazione, abbigliamento, alimentazione, assunzione dei farmaci e terapie in genere;
 - stimolare la persona al mantenimento delle relazioni familiari e sociali;
 - prevenire i fenomeni di isolamento soggettivo e degrado dello stile di vita;
 - stimolare la conservazione e/o il recupero di abilità e capacità residue della persona;
 - favorire l'accesso dell'anziano ai servizi sanitari di cura e prevenzione;
 - assistere l' anziano riguardo all'esigibilità di diritti, benefici e provvidenze erogabili in ambito assistenziale ed istituzionale;
 - sostenere il nucleo familiare che assume il carico di cura della persona anziana.

Articolo 3 Disposizioni esecutive generali per lo svolgimento dei servizi

- 3.1 I servizi devono essere erogati ed organizzati nel rispetto delle norme e nelle specifiche disposizioni tecniche ed amministrative contenute nei Regolamenti e nelle ulteriori direttive adottati dal Consiglio di Amministrazione e dagli Organi tecnici competenti di ASC A1 nonché da ADG/PAC e dagli Organi Regionali preposti.

- 3.2 L'accesso ai servizi da parte degli aventi titolo è soggetta alle procedure di vigilanza e controllo previste dai predetti regolamenti.
- 3.3 L'impresa non detiene alcuna prerogativa riguardo alla individuazione dei beneficiari dei servizi.
- 3.4 I servizi dovranno avere caratteristiche di flessibilità riguardo alla tempistica ed alle modalità di erogazione modulando le prestazioni alle esigenze dell'utente.
- 3.5 La gestione del monte ore delle prestazioni sarà effettuata sulla base del piano generale degli interventi predisposto dall'Organo competente dell'ASC in relazione anche alle richieste dell'utenza.
- 3.6 Il piano generale degli interventi sarà fornito, di norma, all'impresa esecutrice all'inizio di ogni mese;
- 3.7 L'Organo competente dell'ASC potrà procedere anche ad eventuali variazioni funzionali a modulare l'erogazione dei servizi alle richieste dell'utenza, senza che l'impresa possa opporre eccezione ed accampare pretese per compensi di sorta.
- 3.8 L'impresa deve provvedere con propria organizzazione, mezzi finanziari, strumentali ed idoneo personale, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, assumendosi in proprio tutte le responsabilità riguardo a mancata, parziale o inadeguata erogazione degli interventi.

Art. 4 Durata del servizio ed esecuzione anticipata della prestazione

- 4.1 La durata dell'appalto è di tre anni a decorrere dal 01.06.2016, o dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata della prestazione come statuito dal capitolato speciale. Gli interventi programmati finanziati con le risorse del 2 riparto PAC si concluderanno entro il termine del 30/06/2017 previsto dal crono programma del Piano degli interventi domiciliari integrati a prestazioni sanitarie ADI/CDI- scheda 1- Il riparto delle risorse PAC - approvato dal Ministero degli Interni giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015.
- 4.2 Sarà data prosecuzione alle attività previste dal contratto anche per gli anni successivi al 2017 qualora la stazione appaltante risulti assegnataria di ulteriori risorse PAC (eventuale III riparto delle risorse PAC) , ovvero, nel caso in cui gli interventi finanziati e programmati attraverso i provvedimenti di assegnazione delle risorse del 2 riparto PAC non siano stati interamente realizzati entro il termine di conclusione delle attività previsto dal crono-programma ADI di cui al comma precedente e, tanto in subordine ad autorizzazione dell' ADG PAC .
- 4.3 L'aggiudicatario si obbliga a proseguire l'attività prevista dal presente contratto, alle stesse condizioni contrattuali, nell'ipotesi che non siano state realizzate interamente gli interventi ADI finanziati con risorse del 2 riparto PAC o, che l'Ambito territoriale A 01 sia assegnatario di ulteriori risorse pubbliche destinate al finanziamento del medesimo servizio per le annualità 2017, 2018 e 2019.
- ~~4.4~~ In esecuzione delle disposizioni emanate da ADG/PAC, nota 0001416 del 18/02/2016, non sarà possibile operare sovrapposizioni temporali degli interventi programmati mediante l' impiego di risorse del 2 riparto PAC agli interventi programmati mediante impiego di risorse PAC del 1 riparto, il termine di conclusione dei quali è fissato inderogabilmente al 31/08/2016 ;
- 4.5 Si procederà, pertanto, agli atti di esecuzione delle prestazioni programmate mediante impiego di risorse del II riparto PAC, conseguenti all'aggiudicazione del presente appalto, solo successivamente a definitiva esecuzione degli interventi programmati mediante l'impiego di risorse PAC del 1 riparto e, tanto entro il termine conclusivo innanzi detto del 31/08/2016;
- 4.6 Qualora, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, l'impresa dovrà procedere, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su semplice formale disposizione del RUP, previa redazione dell'apposito verbale di avvio di cui all'art. 304 del D.P.R. n.207/2010, all'esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal combinato disposto del comma 9, dell'art.11, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dell'art. 302, del regolamento approvato con il ridetto D.P.R. n.207/2010, anche nelle more della stipulazione del contratto.
- 4.7 Il contratto perviene a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art.57, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, in base al quale, qualora richiesto dalla stazione appaltante e previa adozione di atto formale, l'impresa, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria alle stesse condizioni tecniche ed economiche.

Art. 5 Autorizzazione ai sensi del regolamento regionale 4 del 7 APRILE 2014.

- 5.1 L'aggiudicatario si obbliga a richiedere all' Ambito territoriale di competenza , entro il termine perentorio di gg. 16 dall' aggiudicazione dell' appalto ai sensi del **Regolamento regionale 4 del 7 APRILE 2014** l'autorizzazione relativa all' esercizio delle attività di assistenza domiciliare agli anziani di cui al Catalogo sez. B "servizi domiciliari e territoriali " qualora l'operatore economico abbia attestato, ai sensi del disciplinare di gara, di detenere i requisiti tecnici, organizzativi, del personale richiesti dalla normativa di settore.

- 5.2 L'esistenza di cause ostative al rilascio della predetta autorizzazione da parte della competente amministrazione costituisce motivo di revoca dell'appalto e risoluzione del contratto.

Art. 6 Spesa presunta. Opzioni.

- 6.1 L'importo presumibile del contratto al netto dell'I.V.A. al 5% determinato su base annuale con riferimento alla durata iniziale dell'appalto è stabilito in € 292.990,00. La prosecuzione delle attività previste nel contratto, potrà avvenire agli stessi patti e condizioni al verificarsi delle condizioni stabilite al comma 1 del precedente art. 4.
- 6.2 L'esigibilità dell' IVA avverrà in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell' art.17-ter DPR 633/72.
- 6.3 Al finanziamento si provvede con i fondi previsti in sede di programmazione finanziaria per i servizi SAD – 2° riparto delle risorse PAC di euro € 292.990,00 per 14.576 ore di prestazione complessivamente previste con costo orario unitario della prestazione a base d'asta prevista.
- 6.4 L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto non potrà in ogni caso eccedere gli impegni di spesa imputati a risorse PAC ed a risorse non PAC, salvo ulteriori e diverse determinazioni da parte dell' amministrazione ASC A1.
- 6.5 Il costo del personale è stato individuato in funzione dei profili professionali richiesti per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, dei livelli attribuiti dal C.C.N.L., dei costi minimi contrattuali e del numero delle ore considerate dalla stazione appaltante con riferimento alla durata iniziale del contratto, in esecuzione del PNSCIA – interventi domiciliari integrati a prestazioni sanitarie ADI/CDI- scheda 1- 2° riparto delle risorse PAC - approvato dal Ministero degli Interni giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015
- 6.6 Il costo orario economico posto a base di gara e soggetto a ribasso è remunerativo delle prestazioni erogate all'utenza da OSA e OSS, delle spese generali, delle prestazioni di coordinamento, di ogni ulteriore prestazione o costo indispensabili alla regolare esecuzione del contratto ed utile d'impresa, ed è stato determinato esclusivamente ai fini della formulazione dell'offerta economica da parte degli operatori economici concorrenti alla gara per l'appalto del servizio.
- 6.7 I concorrenti dovranno riportare in calce all'offerta economica il quadro economico indicando in dettaglio il costo orario del servizio calcolato al netto della percentuale di ribasso dell' offerta, le ore ed il costo delle prestazioni previste per tutti i profili professionali impiegati, gli ulteriori costi di gestione, ogni ulteriore prestazione integrativa migliorativa del contratto contenuta nell'offerta tecnica proposta e l'importo delle eventuali spese generali a sostenersi per la regolare esecuzione del contratto.
- 6.8 I concorrenti dovranno attestare congruità ed adeguatezza dell'offerta in ottemperanza delle disposizioni del disciplinare e del presente capitolato di gara.
- 6.9 L'offerta presentata dai concorrenti terrà conto e sarà ritenuta remunerativa dei corrispettivi dovuti dalla ditta al personale secondo quanto previsto dal C.C.N.L. del settore nonché i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione degli operatori contro i rischi per infortuni e per responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nel territorio dell'Ambito, nonché tutti i costi per spese varie ed utile d'impresa e quant'altro comunque connesso all'esecuzione del servizio affidato.
- 6.10 Gli oneri sono da considerarsi compensativi di qualsiasi servizio inerente l'attività nel suo complesso, senza alcun diritto a maggiori compensi, ritenendosi l'appaltatore in tutto soddisfatto dal Committente con il pagamento del corrispettivo risultante dagli esiti di gara .
- 6.11 Il corrispettivo contrattuale che compete all'impresa appaltatrice è costituito dalle ore di prestazione OSS (80%) ed OSA (20%) effettivamente erogate a beneficio degli assistiti remunerate al prezzo di aggiudicazione della gara. Detto prezzo sarà remunerativo di tutte le ulteriori prestazioni previste per la gestione dal Piano dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti dell' Ambito territoriale A 01 approvato giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015 e conforme al requisito di congruità dell'offerta di aggiudicazione disciplinata al successivo art. 17.
- 6.12 Le eventuali economie sull'importo di gara saranno utilizzate per l'eventuale prolungamento del servizio oggetto del presente capitolato o anche per l' eventuale incremento del monte ore inizialmente previsto.
- 6.13 Il quadro economico dell'appalto e l'importo presumibile del contratto, come riportato nella successiva tabella si riferisce ai costi sostenuti dalla stazione appaltante. Analoga tabella riferita ai costi sostenuti dall' aggiudicatario per l'esecuzione del servizio è riportata nello specifico allegato f) – schema di offerta economica del disciplinare di gara.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

SERVIZI CIG. 667143959F

A) Importo dei servizi a base di gara (€ 20,10 X 14.576 ore) € 292.990,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) I.V.A. al 5% sui servizi previsti € 14.649,50 (esigibilità dell' IVA in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell' art.17-ter DPR 633/72);

B2) Contributo gara appalto AVCP € 225,00

B3) Spesa per pubblicità di gara ed esito, spese della stazione appaltante, incentivi, ecc. € 6.000,00

Totale somme a disposizione € 313,864,50

TOTALE GENERALE € 313,864,50

Art. 7 Beneficiari delle prestazioni in ADI.

- 7.1 Hanno titolo di beneficiare delle prestazioni ADI gli anziani non autosufficienti over-65 residenti nei Comuni dell' Ambito territoriale A 01.
- 7.2 La condizione di non autosufficienza della persona è attestata dal medico di medicina generale.
- 7.3 L'accesso al servizio è subordinato a valutazione integrata UVI.
- 7.4 La presa in carico e la compartecipazione ai costi del servizio da parte degli utenti sono disciplinati dai regolamenti dell'ambito territoriale A 01 sull'accesso e la compartecipazione ai servizi domiciliari.

Art. 8 Ore di prestazione previste.

- 8.1 Il servizio prevede, per l'intera durata del contratto, l'erogazione di un numero complessivo massimo erogabile di 14.576 ore di prestazione, di cui al PNSCIA – interventi domiciliari integrati a prestazioni sanitarie ADI/CDI- scheda 1- del 2 riparto delle risorse PAC - approvato dal Ministero degli Interni giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015. Le ore di prestazione dovranno essere erogate in quota dell' 80 % da operatori OSS ed in quota del 20% da operatori OSA. Saranno ammesse a rendiconto e daranno diritto alla controprestazione unicamente le ore effettivamente e regolarmente erogate.
- 8.2 Modalità e caratteristiche della prestazione oraria di ADI sono disciplinate dai successivi artt. da 9 a 17.
- 8.3 Tutti gli ulteriori costi derivanti da prestazioni lavorative costituite da prestazioni di coordinamento, front - office, prestazioni previste dalle condizioni integrative migliorative del contratto, aggiornamento, formazione, relazioni, monitoraggio, rendicontazione, stage del personale sono esclusivamente a carico dell' impresa aggiudicataria.

Art. 9 Caratteristiche degli interventi domiciliari di cura a beneficio degli anziani non autosufficienti integrati ad ADI/CDI.

- 9.1 Il servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito denominato: "ADI") è costituito da prestazioni di "assistenza tutelare" erogate a domicilio ed integrate a prestazioni sanitarie, individuate dall' allegato 1C del DPCM 29/11/2001 sui LEA e previste da regolamento dell' Ambito territoriale A 01 che disciplina la presa in carico degli aventi titolo.
- 9.2 Le prestazioni disciplinate dal presente capitolato sono erogate, previa valutazione UVI, a beneficio degli anziani non autosufficienti e finalizzate ad assicurare condizioni di benessere salvaguardando l' autonomia della persona nel contesto abituale di vita sociale e di relazione (abitazione, famiglia, territorio).

Art. 10 Specifiche prestazioni previste dal servizio.

10.1 Le prestazioni che devono essere rese dall'affidatario per il Servizio domiciliare integrato ADI previsto dal Piano d'intervento dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti dell'Ambito territoriale A 01 (scheda 1) sono costituite da:

- aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
- attività riattivanti da effettuarsi sotto controllo medico;
- sostegno alla mobilità personale;
- ogni altro intervento previsto dal Piano d'intervento PAC – servizi di cura agli anziani non autosufficienti (scheda 1 ADI) dall' Ambito territoriale A 01, ovvero:
- cura, igiene e vestizione della persona;
- misurazione della temperatura corporea ed altre semplici operazioni che non richiedano ulteriore e specifica competenza professionale;
- acquisti, commissioni, preparazione e somministrazione dei pasti;
- pulizia e riassetto dell'alloggio, della cucina, degli arredi e dei servizi igienici;
- cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito, pulizie periodiche approfondite dei vetri, dei tendaggi, dei lampadari, ecc;
- aiuto nell' inoltrare e svolgimento di pratiche amministrative, quali, a titolo esemplificativo, esenzioni ticket, DSU,ulteriori pratiche amministrative, pagamento di utenze e tributi etc;
- svolgimento di piccole commissioni,quali acquisto farmaci, prescrizioni mediche ecc.;
- accompagnamento dell'anziano per indagini diagnostiche, terapie e consultazioni medico-specialistiche, ulteriori prestazioni riabilitative;
- mantenimento dei rapporti con il medico di base e con i servizi sanitari;
- ulteriori interventi finalizzati a contrastare il rischio di isolamento sociale dell'anziano finalizzate alla conservazione di relazioni familiari e sociali.

- 10.2 Gli interventi saranno organizzati ed erogati secondo le indicazioni del PAI (piano assistenziale individualizzato) definito in UVI.
- 10.3 Caratteristiche, modalità, tempistica e durata degli interventi dovranno essere definiti dal piano d'intervento individualizzato PAI autorizzato dalla UVI.
- 10.4 Le prestazioni saranno erogate sulla base del predetto progetto individualizzato.
- 10.5 Le eventuali variazioni da apportarsi al progetto dovranno essere compatibili con le esigenze dell' utente, valutate dalla competente UVI, autorizzate dal responsabile della stazione appaltante.

Art. 11 Progetto assistenziale individualizzato ADI

11.1 Gli interventi domiciliari ADI erogati a beneficio della persona anziana sono previsti dai Piani assistenziali individualizzati (PAI) definiti dalle UVI.

11.2 Il servizio sarà erogato da operatori OSS e OSA secondo le disposizioni stabilite dal presente capitolato e nel rispetto del modello organizzativo contenuto nel Piano d'intervento dei servizi di cura agli anziani non autosufficienti (scheda 1- ADI) dell' Ambito territoriale A 01 approvato dal Ministero degli Interni giusto Decreto dell' ADG n. 597/PAC del 22/07/2015.

11.2 Eventuali variazioni del PAI dovranno essere compatibili con le esigenze dell'utenza, con il Piano d'intervento individualizzato definito in UVI ed essere autorizzate **Responsabile dell'Organo competente di ASC A1.**

11.3 La modifica unilaterale da parte del prestatore dei Piani d'intervento individualizzati costituisce motivo di revoca dell'appalto e causa di recesso del contratto.

11.4 La UVI valuta la condizione sanitaria e sociale dell'anziano, accerta l'esistenza del titolo alla prestazione, fissa gli obiettivi dell' intervento, determina l'entità (ore intervento), termini, durata qualità e modalità della prestazione, definisce la temporalità delle verifiche, le forme del monitoraggio ed il termine di chiusura del progetto individualizzato.

11.5 La UVI determina l'entità della compartecipazione dell'utente alla spesa derivante dalla prestazione in applicazione dei regolamenti dell'ambito sulla compartecipazione degli utenti alla quota sociale della spesa.

Art. 12 Modalità di organizzazione e gestione del servizio.

12.1 Fatto salvo quanto disposto dai Progetti assistenziali individualizzati PAI valutati dalle UVI la modalità organizzativa del servizio è determinata, coordinata e monitorata dal RUP designato dalla stazione appaltante.

12.2 Tutte le attività concernenti attivazione, modalità attuative, monitoraggio, rendicontazione, variazioni o interruzioni del servizio saranno rilevate dall'aggiudicatario accedendo al sistema informativo sociale (SIS) attraverso il conferimento di specifiche credenziali anche ai fini della verifica di risultato richiesta dal PSR 2016/2018.

12.3 Entro trenta giorni decorrenti dalla stipulazione del contratto l'affidatario deve provvedere, dando relativa notifica alla stazione appaltante, ad istituire nell'ambito del territorio del comune di Ariano Irpino la sede operativa del servizio dotata di postazione front - office e delle funzionalità indispensabili alla presa in carico degli utenti, al monitoraggio ed alla rendicontazione delle prestazioni.

12.4 La mancata osservanza del precedente comma costituisce causa di revoca dell'appalto.

12.5 Il servizio verrà erogato da operatori OSS e OSA nelle quote proporzionali determinate al precedente art. 8 del capitolato.

Art. 13 Luogo, orari e modalità esecutive degli interventi.

13.1 Il servizio ADI verrà erogata presso il domicilio della persona anziana o in qualsiasi altro luogo indicato dal RUP del servizio e dal Servizio sociale dell'ambito territoriale A 01 in quanto ritenuto idoneo ad assicurare e promuovere l'integrazione ed il benessere della persona anziana nel contesto ambientale e sociale di riferimento.

13.2 Il servizio verrà prestato dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00, il sabato e la domenica solo in relazione a situazioni eccezionali valutate dal Servizio Sociale e disposte dal **Responsabile dell'Organo competente dell'ASC A1.**

13.3 Il Servizio sociale può richiedere che gli interventi ADI abbiano inizio in un luogo e termine in altro luogo (ad esempio abbiano inizio presso il domicilio dell'anziano, proseguano presso uno studio medico o un ufficio del territorio ed abbiano termine presso il domicilio) .

13.4 Le modalità di esecuzione degli interventi, comunicati al soggetto affidatario all'atto di attivazione del PAI, possono essere modificate, in corso d'opera, all'esito di verifiche effettuate dal Servizio sociale.

13.5 In particolare il Servizio sociale, anche in relazione alle esigenze degli assistiti, potrà richiedere una diversa articolazione degli orari, dei luoghi e delle modalità di esecuzione degli interventi.

13.6 Gli interventi di ADI prevedono che la prestazione venga erogata tenuto conto del rapporto 1/1 operatore/assistito. Il Servizio Sociale può richiedere una diversa articolazione del suddetto rapporto, ad esempio: 2/1 (due assistenti per ogni persona anziana).

13.7 Il personale a qualsiasi titolo incaricato dall'aggiudicatario è tenuto ad avere parte in incontri di controllo delle attività di presa in carico e delle prestazioni erogate, conferenze di servizio o stage formativi promossi dal Servizio sociale, dal RUP di ASC A1 , dai servizi sanitari territoriali.

Art. 14 Norme comportamentali e doveri degli operatori.

14.1 I rapporti tra il personale e l'utenza dovranno essere improntati al reciproco rispetto, le relazioni dovranno svolgersi secondo forme comportamentali consone assicurando un clima di serena e cordiale collaborazione.

14.2 Il personale incaricato degli interventi è in particolare tenuto a:

1. eseguire le mansioni assegnate con diligenza e puntualità;
2. rispettare l'orario di servizio assegnato;
3. attenersi alle indicazioni fornite dal Servizio sociale ed alle disposizioni delle impresa affidataria;
4. sottoporre alla sottoscrizione degli assistiti o dei familiari le di attestazione del servizio svolto;
5. non alterare o manomettere le predette attestazioni;
6. non apportare unilateralmente modifiche al piano degli interventi assegnato;
7. prendere parte, se convocato, alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

14.3 Il personale incaricato sarà di assoluta affidabilità professionale e comportamentale.

14.4 Il personale è tenuto a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

14.5 Nell'ipotesi in cui il Servizio sociale, il RUP incaricato degli interventi o altri soggetti aventi competenza di vigilare sulla regolare esecuzione delle prestazioni, dovessero rilevare gravi inadempienze da parte degli operatori, gli stessi potranno richiedere alla ditta affidataria, previa esperimento di dovuti accertamenti, di procedere alla immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente.

Art. 15 Requisiti del personale

15.1 Il soggetto aggiudicatario entro 10 giorni dall'attivazione del servizio è tenuto a trasmettere ad ASC A1 l'elenco degli operatori con indicazione delle relative qualifiche ed il curriculum professionale degli stessi.

15.2 Il personale incaricato dall'aggiudicatario dovrà essere in possesso di idonea abilitazione professionale OSS in quota dell' 80% dell'organico, di idonea abilitazione professionale OSA in quota del 20% dell'organico, di laurea in scienze del servizio sociale relativamente alla figura del Coordinatore individuato.

15.3 Il personale utilizzato sarà idoneo allo svolgimento delle prestazioni, mansioni e funzioni previste dal contratto.

15.4 Il personale impiegato sarà in possesso dei requisiti intellettuali e fisici richiesti per l'erogazione delle prestazioni oltre che della idoneità sanitaria.

15.5 L'affidatario si obbliga ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e darà al committente comunicazione tempestiva e motivata di ogni variazione che dovesse intervenire nella composizione del personale incaricato dell'esecuzione delle prestazioni.

15.6 L'affidatario è obbligato ad assicurare modalità di assegnazione del personale ed organizzazione del lavoro che prevedano condizioni di stabilità e la necessaria continuità assistenziale, garantendo la regolarità delle prestazioni e limitando il ricorso alla rotazione del personale. Nei casi di assenza o astensione dal lavoro l'affidatario provvederà all'immediata ed idonea sostituzione del personale incaricato.

15.7 Per quanto altro non previsto dal presente disciplinare si rinvia alla normativa di settore ed in particolare dal Regolamento Regionale 4 del 7 APRILE 2014, "servizi domiciliari e territoriali " di cui al Catalogo sez. B.

15.8 Il personale sarà provvisto delle dotazioni previste dal successivo art. 16, di tutto quanto necessario allo svolgimento del lavoro e di ogni ulteriore dispositivo previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e tutela della salute.

Art. 16 Dotazione minima degli operatori.

16.1 L'affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, a dotare il personale di idoneo corredo funzionale, dell'attrezzatura e del materiale indispensabile alla regolare esecuzione degli interventi e delle attività previste.

16.2 Gli operatori incaricati delle prestazioni saranno, inoltre, muniti, di idoneo cartellino di riconoscimento, appuntato in maniera distinguibile, recante : nome, cognome, fotografia, azienda di appartenenza – indicazione del servizio.

Art. 17 Obblighi della Ditta aggiudicataria

17.1 L'aggiudicatario dell'appalto si impegna a garantire la regolare esecuzione degli interventi previsti dal Piano d'intervento servizi di cura per gli anziani non autosufficienti dell'Ambito territoriale A 01 - Servizio ADI (scheda 1) del quale lo stesso dichiara di aver esatta e puntuale cognizione e tutte le altre obbligazioni assunte ivi comprese le prestazioni migliorative eventualmente incluse nell'ambito dell' offerta tecnica prodotta, corrispondenti alle condizioni contrattuali di aggiudicazione dell'appalto convenendo che la inosservanza del presente articolo costituisce causa assoluta di revoca dell'appalto e rescissione del contatto.

17.2 L'affidatario provvederà alla regolare esecuzione del servizio garantendo nello specifico:

- a. il trattamento retributivo e normativo previsto per il personale impiegato:
 - coordinatore - CCNL cooperative Cat. D2– costo orario unitario lordo € 19,78;
 - operatori OSS – CCNL cooperative Cat. C2– costo orario unitario lordo € 18,15;
 - operatori OSA – CCNL cooperative Cat. C1– costo orario unitario lordo € 17,61;
- b. la distribuzione delle ore di servizio tra le figure professionali nelle quote di 80% per gli OSS e 20% per gli OSA;
- c. ogni altra prestazione prevista per la regolare esecuzione del contratto.

17.3 Spetta, infine, all'affidatario di:

- garantire la regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato, dal disciplinare di gara, dallo schema di contratto, dagli ulteriori atti aventi rilevanza in esito all' aggiudicazione dell'appalto;
- assicurare la messa a disposizione di personale idoneo e sufficiente rientrante nei profili professionali richiesti;
- attenersi scrupolosamente al Piano degli interventi domiciliari integrati a prestazioni sanitarie ADI/CDI-scheda 1- II riparto delle risorse PAC - approvato dal Ministero degli Interni giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015;
- garantire funzionalità, puntualità, professionalità regolarità degli interventi;
- assicurare il rispetto dei Piani assistenziali individualizzati definiti in UVI;
- assicurare una efficiente gestione organizzativa delle prestazioni;
- organizzare il piano generale dei lavori nel rispetto del Piano d' intervento – servizi di cura agli anziani non autosufficienti ADI (scheda 1) 2° riparto delle risorse PAC dell' Ambito territoriale A 01;
- garantire il regolare adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte in sede di aggiudicazione del servizio anche in relazione relativamente alle condizioni contrattuali aggiuntive migliorative proposte;
- assicurare che l'andamento generale degli interventi non comporti disservizio, disagio per l'utenza, situazioni di allarme sociale ;
- assicurare adeguata valutazione del profilo tecnico ed attitudinale relativo agli operatori OSS/OSA deputati ad erogare le prestazioni;
- assicurare adeguata valutazione del profilo tecnico ed attitudinale relativo agli assistenti sociali individuati per il coordinamento del servizio;
- garantire la partecipazione del personale di coordinamento alle UVI e la collaborazione dello stesso per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e verifica richieste dalla stazione appaltante;
- osservare le disposizioni relative alla gestione informativa SIS, SGP e SANA relative al monitoraggio ed alla contabilità/rendicontazione del risultato;
- garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di privacy;
- garantire con immediatezza gli stage di verifica richiesti sull'andamento del servizio;
- effettuare riunioni periodiche di coordinamento del lavoro degli operatori OSS e OSA;
- assicurare la gestione della formazione continua del personale;
- garantire la collaborazione, nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con gli enti del territorio, con le associazioni di volontariato, gli altri soggetti del terzo settore, la stazione appaltante;
- di fornire il necessario supporto tecnico, logistico e di stesura dei report con riferimento all'attuazione Piani d'intervento individualizzati definiti in UVI;

- comunicare al committente le generalità degli operatori impiegati per l'erogazione dei servizi, i curriculum, le qualifiche, le condizioni contrattuali, le mansioni;
- segnalare al Servizio Sociale eventuali criticità insorte in corso di espletamento del servizio di ostacolo alla realizzazione delle attività programmate;
- comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori incaricati;
- attenersi alle disposizioni del **Responsabile dell'Organo competente di ASC A1**.

17.4 Nell' ipotesi che l'aggiudicatario del servizio abbia prodotto con l'offerta tecnica condizioni migliorative del contratto che prevedono l' erogazione prestazioni professionali a beneficio di persone disabili under 65 il trattamento economico e giuridico del personale eventualmente impiegato per l' erogazione prestazioni sarà quello previsto per gli operatori OSS (80%) CCNL cooperative Cat. C2 ed OSA (20%) CCNL cooperative Cat. C1.

17.5 L'affidatario si impegna a trasmettere al committente la relazione tecnica con cadenza trimestrale riguardo alla gestione del servizio. Tale relazione costituirà materia anche in relazione all'attività di vigilanza e controllo riguardo alla regolare esecuzione delle prestazioni che l'ente committente intenderà attivare.

Art. 18 Requisiti soggettivi in possesso del soggetto affidatario.

18.1 L' affidatario sarà in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale n. 4 del 7 APRILE 2014, "servizi domiciliari e territoriali " di cui al Catalogo sez. B per il rilascio dell' autorizzazione relativa all' esercizio delle attività di assistenza domiciliare integrate ai servizi sanitari da parte dall'ambito territoriale di riferimento e di ogni altro requisito richiesto dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dagli ulteriori atti della procedura concorsuale.

Art. 19 Referente

19.1 L' aggiudicatario dell' appalto si impegna a comunicare al committente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, le generalità ed il curriculum del responsabile del servizio ADI referente della stazione appaltante per gli adempimenti previsti dal presente capitolato, le obbligazioni contrattuali assunte ed ogni ulteriore procedura di vigilanza e controllo di carattere gestionale ed amministrativo. Il referente risponde, inoltre, per eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dalla stazione appaltante.

Art. 20 Coordinatore tecnico

20.1 L' aggiudicatario, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, ha l'obbligo di comunicare al **Responsabile dell'Organo competente di ASC A1** generalità e curriculum del coordinatore tecnico:

Il coordinatore designato sarà in possesso di laurea in Scienze del servizio sociale.

Il trattamento giuridico ed economico spettante al coordinatore è quello statuito dall' art. 13 del presente capitolato. Le prestazioni del coordinatore tecnico non formano materia di controprestazione. L'onere derivante dal trattamento diretto ed indiretto del coordinatore tecnico ricade per intero nella responsabilità giuridica ed economica dell' affidatario. Le prestazioni realizzate dal personale di coordinamento si intendono remunerate dal prezzo di aggiudicazione delle prestazioni realizzate dagli operatori OSS e OSA.

20.2 Rientra nelle responsabilità e competenze del Coordinatore:

- a) di assicurare la regolare e puntuale esecuzione delle prestazioni ed il buon andamento del servizio;
- b) di organizzare e raccordare le attività degli operatori OSS ed OSA , pianificare gli interventi previsti dalle obbligazioni contrattuali assunte, rispondere alle richieste provenienti dall'utenza, dal servizio sociale, dal RUP tecnico esecutivo del servizio ADI;
- c) di prendere parte agli incontri di programmazione, verifica e rendicontazione delle attività promossi dal servizio sociale, dal RUP e dagli ulteriori servizi territoriali coinvolti;
- d) di prendere parte alle UVI ed è responsabile dell'esecuzione del PAI;
- e) di condividere e sottoscrivere, unitamente ai funzionari del servizio sociale, i processi verbali di verifica delle prestazioni erogate;
- f) di assicurare l'aggiornamento e la custodia della documentazione relativa al servizio, delle cartelle personali degli assistiti e del personale.
- g) di provvedere alla dotazione del personale di attrezzature, corredo e materiali idonei indispensabile all'espletamento del servizio;
- h) di provvedere alla sostituzione del personale nei casi di assenza, indisponibilità o, cessazione e nei casi in cui la stazione appaltante, per inadempienza o fatti di grave pregiudizio al funzionamento del servizio , richieda la sostituzione degli operatori impiegati;
- i) di provvede agli adempimenti del sistema informativo SIS, SGP e SANA relativi ad attivazione, monitoraggio e contabilità degli interventi;

- f) di assicurare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00 la reperibilità anche attraverso accessibilità telefonica garantita ad utenti, famiglie, RUP, servizio sociale;

20.3 La persona del coordinatore può coincidere con quella del referente. La designazione andrà comunque notificata alla stazione appaltante nei termini e con le modalità previste dal presente capitolato.

Art. 21 Cartella e scheda utente.

- 21.1 Per ciascun utente del servizio deve essere predisposta idonea cartella contenente i principali dati informativi, il PAI, la documentazione concernente l'assistito, i dati di rilevazione del servizio.
- 21.2 Il coordinatore e gli operatori avranno cura di predisporre e tenere aggiornata la scheda utente riguardo a rilevazione degli interventi, attestazioni di servizio, comunicazioni ed annotazioni concernenti le disposizioni di servizio impartite al personale, i dati relativi alla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.
- 21.3 La scheda di rilevazione/attestazione delle prestazioni conterrà il diario del servizio effettuato e sarà debitamente controfirmata dagli assistiti o dai familiari degli stessi.

Art. 22 Formazione ed aggiornamento del personale.

- 22.1 Gli operatori impiegati dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte del committente, corsi di formazione e/o aggiornamento preordinati al miglioramento tecnico e professionale delle prestazioni erogate.
- 22.2 La spesa derivante dalle attività di formazione ed aggiornamento del personale è a totale carico dell'aggiudicatario. Gli operatori OSS e OSA, dovranno partecipare, inoltre, con eventuali oneri a carico dell'affidatario, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi e delle prestazioni che formano oggetto del servizio.

Articolo 23 - Esonero di responsabilità della stazione appaltante

- 23.1 La gestione del servizio è effettuata dall'impresa affidataria in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il committente riguardo ad eventuali conseguenze economiche riconducibili alle attività e responsabilità imprenditoriali dell'appaltatore.
- 23.2 L'impresa dovrà, quindi, provvedere ad agire rettamente ed uniformemente ed assicurare il buon funzionamento del servizio nel rispetto del presente capitolato e delle disposizioni normative vigenti. L'affidatario, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto d'appalto e, qualora abbia assunto la gestione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto, per la durata delle obbligazioni contrattuali, esonera la stazione appaltante, la quale è espressamente manlevata da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, impegni, obblighi riconducibili alla responsabilità imprenditoriale dell'impresa e da quant'altro determinatosi in dipendenza della gestione del servizio e delle attività collegate.
- 23.3 L'esonero per ogni responsabilità implicante la stazione appaltante, statuito dal presente articolo, è da ritenere esteso agli utenti del servizio, ai familiari degli stessi, ai comuni dell'Ambito territoriale A1.

Articolo 24 – Garanzie di esecuzione: assicurazioni R.C.T. ed R.C.O.

- 24.1 Per l'intera durata dell'appalto l'impresa affidataria dovrà contrarre apposite ed idonee polizze assicurative a garanzia della eventuale responsabilità civile verso terzi e verso i propri operatori, esonerando espressamente la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per danni e sinistri in itinere o che dovessero verificarsi in corso di espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato.
- 24.2 In particolare è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria del servizio di stipulare le polizze assicurative per RCT ed RCO derivante a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti fissi, mobili e apparecchiature connesse alle attività esercitate per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per RCT ed € 1.000.000,00 per RCO, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai massimali determinati in polizza, saranno ad intero ed esclusivo carico dell'impresa le somme non assicurate inclusi scoperti e/o le franchigie contrattuali.
- 24.3 L'impresa aggiudicataria dovrà presentare copia delle polizze sottoscritte, prima della stipulazione del contratto unitamente alla ulteriore documentazione richiesta.

Articolo 25 – Sedi operative dell'impresa. Strutture, dispositivi ed ulteriori prestazioni utilizzate nella esecuzione dei servizi

- 25.1 L'impresa aggiudicataria dell'appalto è obbligata ad istituire, entro la data di *stipulazione* del contratto, ovvero entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso, a propria cura e spese, nel centro urbano del Comune di Ariano Irpino,

una sede operativa, adeguatamente attrezzata, funzionale ad assicurare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La predetta sede dovrà essere mantenuta per l'intera durata del rapporto contrattuale.

- 25.2 In caso inadempienza o ritardo si applicherà in danno dell'impresa la stessa penale giornaliera stabilita al successivo articolo 27 ; qualora il ritardo dovesse eccedere sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di adempimento contrattuale, l'Organo competente dell'ASC, fatta salva l'applicazione della penale pecuniaria prevista, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, di incamerare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell'impresa inadempiente.
- 25.3 Gli operatori economici hanno la facoltà di istituire nei Comuni dell' Ambito territoriale ulteriori sedi operative senza pretendere dalla stazione appaltante alcuna controprestazione o rimborso delle spese sostenute.
- 25.4 I concorrenti hanno la facoltà di indicare nell'offerta tecnica, al fine di conseguire il relativo punteggio, che si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto di garantire, con idonee autovetture, con personale proprio, a proprie esclusive spese e senza pretesa di corrispettivo alcuno, l'effettuazione di trasporti sociali in numero chiaramente determinato a beneficio di persone non autosufficienti residenti nei Comuni dell' Ambito territoriale, prevalentemente ma non esclusivamente anziane, dietro richiesta della stazione appaltante.
- 25.5 I concorrenti hanno la facoltà di indicare nell'offerta tecnica, al fine di conseguire il relativo punteggio, che si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto di garantire prestazioni professionali rese da OSS (80%) e OSA (20%) a beneficio di disabili under 65 a richiesta della stazione appaltante senza pretendere ed ottenere corrispettivo.
- 25.6 L'impresa appaltatrice deve disporre di un numero adeguato di mezzi per lo spostamento dei propri operatori nel territorio dell'Ambito, in modo tale che non ci siano disagi negli orari programmati per i servizi e nell'espletamento di quelle prestazioni che prevedono l'accompagnamento fuori casa dell'utente.
- 25.7 Compete all'impresa appaltatrice la scelta della tipologia dei mezzi da usare negli spostamenti, purché la modalità scelta e utilizzata non incida con la regolare funzionalità dei servizi.
- 25.8 I mezzi utilizzati devono essere assicurati nelle forme di Legge ed essere mantenuti in buone condizioni di efficienza certificate secondo le normali procedure previste dalle Leggi in vigore.
- 25.9 L'impresa deve dotarsi, inoltre, di tutte le strutture, le attrezzature, le apparecchiature, le strumentazioni ed i mezzi d'opera utili per la regolare erogazione dei servizi, ad eccezione, dei materiali e dei presidi di ordinaria utilizzazione nel trattamento domiciliare, dei farmaci, dei prodotti e delle attrezzature sanitarie, dei dispositivi e dei prodotti per le indagini diagnostiche, degli eventuali supporti protesici, nonché dei presidi di diretto uso personale a carico del Servizio Sanitario Nazionale e/o dell'utente.
- 25.10 La sede operativa istituita nel Comune di Ariano Irpino ai sensi del presente articolo sarà organizzata dall'impresa in modo da assicurare lo svolgimento di adeguate funzioni di *front - office*.

Articolo 26 - Verifiche e controlli. Monitoraggio della qualità dei servizi

- 26.1 Il Responsabile dell'Organo competente dell'ASC vigilerà, anche tramite personale all'uopo delegato e/o incaricato, sulle attività espletate dall'impresa, avvalendosi della collaborazione del Servizio Sociale dell' Ambito, del Distretto socio-sanitario, di ulteriori Istituzioni territoriali ed in piena intesa con essi al fine di garantire l'unitarietà dei servizi in tutte le fasi (programmazione, esecuzione, valutazione, presa in carico, monitoraggio, rendicontazione e quant'altro).
- 26.2 Il Responsabile dell'Organo competente dell'ASC promuoverà controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:
- la regolarità dell'assunzione dei soci lavoratori o dei dipendenti e del rapporto con gli istituti previdenziali ed assicurativi;
 - l'esecuzione dei servizi e la rispondenza delle attività fornite in conformità al progetto tecnico proposto in sede di gara e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato e degli standards qualitativi richiesti dall'erogazione dei servizi;
 - il rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento e delle ulteriori disposizioni contrattuali;
 - l'esecuzione delle condizioni migliorative del contratto contenute nell'offerta tecnica proposta dall'aggiudicatario;
 - il gradimento del servizio da parte degli utenti e degli altri eventuali enti coinvolti;
 - l'applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2008, successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- 26.3 L'impresa aggiudicataria è tenuta, in accordo con il Responsabile dell'Organo competente dell'ASC, ad adottare criteri valutativi per la misurazione della qualità e del gradimento del servizio.
- 26.4 Gli operatori economici concorrenti dovranno articolare nell'offerta tecnica apposita sezione concernente i criteri e le misure concrete che adotterà per il controllo della qualità nell'erogazione dei servizi.

Articolo 27 - Ulteriori obblighi dell'impresa. Penalità in caso di inadempienza

- 27.1 L'impresa appaltatrice nell'esecuzione dei servizi ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari in quanto applicabili alla fattispecie negoziale, nonché a quanto previsto dal presente capitolato.
- 27.2 Fatti salvi i casi di forza maggiore, l'impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, a garantire l'espletamento dei servizi senza interruzioni o sospensioni e ad assicurare la continuità delle singole attività attinenti l'appalto senza soluzioni di continuità, evitando disfunzioni e squilibri che possano compromettere le finalità e gli obiettivi dei servizi stessi.

27.3 In caso di sospensione parziale o totale dei servizi derivante da inadempienze o irregolarità riscontrate a carico dell'impresa appaltatrice da parte di pubbliche autorità o di organismi pubblici di vigilanza causa violazione di Leggi o Regolamenti, l'impresa stessa è obbligata a darne tempestiva comunicazione per iscritto all'ASC per le conseguenti determinazioni.

27.4 In caso di abbandono e/o sospensione immotivata, totale o parziale, nell'erogazione del servizio, l'ASC potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'impresa per l'esecuzione d'ufficio dei servizi stessi, con rivalsa delle spese sulla medesima ed a rischio dell'impresa stessa e, ciò, indipendentemente dalle più gravi sanzioni e/o conseguenze riconducibili alla fattispecie e dall'eventuale risarcimento dei danni.

27.5 Per l'esecuzione d'ufficio del servizio in danno dell'impresa inadempiente ci si potrà avvalere di qualsiasi altro operatore economico ritenuto idoneo allo scopo.

27.6 In caso di mancato espletamento del servizio e/o per ogni giorno di ritardo, nonché, per ogni eventuale inadempienza, sarà applicata una penale pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo netto riferito all'intera durata del contratto, con il limite complessivo dell'importo del dieci per cento del corrispettivo netto contrattuale stesso raggiunto il quale l'ASC si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'impresa, di incamerare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e di promuovere le ulteriori azioni in danno.

27.7 L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza mediante lettera raccomandata, alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.

27.8 Il Responsabile dell'Organo competente dell'ASC provvederà al recupero della penalità applicata mediante detrazione sui corrispettivi liquidati per le prestazioni regolarmente rese dall'impresa.

27.9 L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte della stazione appaltante per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.

27.10 L'affidatario si impegna inoltre a:

- assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo;
- assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli utenti beneficiari di trasporto sociale qualora detta condizione migliorativa sia stata proposta dal concorrente nell'ambito dell'offerta tecnica prodotta;
- assumere a proprio carico ogni spesa derivante dall'erogazione di prestazioni professionali erogate a beneficio di persone disabili da operatori OSA (20%) e OSS (80) qualora detta condizione migliorativa sia stata proposta dal concorrente nell'ambito dell'offerta tecnica prodotta;
- dotare il personale di indumenti idonei e congrui per le prestazioni da rendere;
- fornire strumenti e materiale occorrente per l'erogazione del servizio conformi alla normativa vigente;
- predisporre per ciascun operatore un programma di attività giornaliero e/o settimanale rispettoso dei PAI determinati per ciascun utente;
- predisporre e lasciare presso il domicilio dell'utente l'apposita scheda nella quale gli operatori dovranno indicare giornalmente i tempi e la tipologia delle prestazioni erogate. La stessa controfirmata dall'assistito o da un parente prossimo e vistata, per conto dell'aggiudicataria dal coordinatore unico - referente tecnico dei servizi oggetto dell'appalto che provvederà a consegnarla al Responsabile dell'Organo competente dell'ASC alla fine di ciascun mese;
- garantire la partecipazione degli operatori del servizio agli incontri di coordinamento e verifica mensili previsti;
- individuare ed utilizzare, in stretta collaborazione con l'Organo competente dell'ASC, strumenti di valutazione dell'organizzazione interna e dell'efficacia degli interventi messi in atto;
- fornire all'Organo competente dell'ASC dettagliata nota operativa delle prestazioni realizzate per ciascun utente;
- rendere disponibili, in qualsiasi momento, i registri di presenza degli operatori impegnati;
- inviare relazione trimestrale all'Organo competente dell'ASC circa l'andamento del servizio, proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità;
- di provvede agli adempimenti dei sistemi informativi SIS, SGP e SANA relativi ad attivazione, monitoraggio e contabilità/rendicontazione degli interventi;
- favorire e sostenere la partecipazione attiva degli utenti, delle loro famiglie, in forma singola e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza e tutela;
- garantire la stabilità dell'équipe di operatori limitando il turn-over al fine di garantire la migliore qualità della prestazione la continuità assistenziale e favorire il miglior rapporto di relazione verso l'utenza;
- favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione professionale del personale;
- dotare il personale di cartellino di riconoscimento che riporti fotografia, nome, cognome, qualifica, perfettamente visibili e leggibili;
- garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in modo corretto, ordinato e in luogo adeguato il materiale recante informazioni circa gli utenti e i loro familiari;
- somministrare, secondo la tempistica concordata con il Responsabile dell'Organo competente dell'ASC, le schede di valutazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie. Tale documentazione verrà allegata alla relazione conclusiva;
- proporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, la Carta dei Servizi, per la successiva adozione da parte dell'Ambito Territoriale.

Articolo 28 - Divieto di cessione del contratto. Divieto di subappalto

28.1 L'impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nel presente capitolato d'oneri e nel contratto.

28.2 Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

28.3 E' vietato il subappalto.

28.4 La violazione dei divieti innanzi stabiliti costituisce motivo di risoluzione *ipso iure* del contratto e di incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, fatte salve le ulteriori eventuali azioni in danno.

Articolo 29 - Cause di risoluzione del contratto. Recesso dal contratto

29.1 Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1456 del Codice Civile, la stazione appaltante potrà unilateralmente dichiarare la risoluzione del contratto, con applicazione delle penali pecuniarie, l'incameramento della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, fatta salva l'eventuale ulteriore azione in danno.

29.2 In caso di risoluzione, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di quindici giorni, l'impresa appaltatrice non potrà pretendere indennizzi o compensi di sorta.

29.3 Fatto salvo quant'altro previsto nel presente capitolato per particolari inadempienze e violazioni contrattuali, la stazione appaltante avrà la facoltà di risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze agli obblighi (almeno due), di cui all'articolo 27 del presente capitolato;
- cessione e subappalto, anche parziale, del contratto;
- mancata stipulazione dell'atto contrattuale nei termini, alle condizioni e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante;
- mancata esecuzione delle obbligazioni assunte per l'esecuzione delle condizioni integrative migliorative del contratto eventualmente proposte con l'offerta tecnica;
- mancata esecuzione, secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
- utilizzo improprio d'ogni qualsivoglia notizia o dato di cui l'impresa è venuta a conoscenza nell'esercizio dei servizi affidati;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e mancata reintegrazione della garanzia fidejussoria definitiva;
- perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006, per la partecipazione alle procedure di appalto e per la stipula dei relativi contratti;
- condanna per un delitto che comporta l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione;
- accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- violazione della disciplina dei rapporti di lavoro, delle norme del C.C.N.L., delle disposizioni in materia previdenziale e contributiva e delle coperture assicurative stabilite dalla Legge.

29.4 Comporta, inoltre, la risoluzione di diritto del contratto d'appalto la violazione dell'impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni.

29.5 In caso di risoluzione anticipata per inadempienza dell'impresa, la stazione appaltante ha il diritto di trattenere la garanzia fidejussoria definitiva per la cauzione definitiva e la risoluzione del contratto sarà effettuata *ipso iure*.

29.6 Nel caso in cui l'inadempienza o il fatto imputabile all'impresa non consenta all'ASC di assicurare, anche parzialmente, l'esecuzione dei servizi entro i termini previsti, il Dirigente dell'ASC potrà rivolgersi liberamente ad altra impresa ritenuta idonea, a totale carico dell'impresa inadempiente ed in suo danno.

29.7 L'Ambito può, inoltre, recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'operatore economico aggiudicatario dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti, dai mancati guadagni, nel rispetto di quanto all'uopo prescrive il Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni.

29.8 L'impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e nel rispetto di quanto all'uopo prescrive il Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 30 - Progetto tecnico gestionale del servizio.

30.1 Gli operatori economici concorrenti alla gara devono formulare un progetto gestionale del servizio con riguardo alla presentazione dell'offerta tecnica contenete, la proposta organizzativa per l'esecuzione dei servizi previsti dell'appalto e le condizioni aggiuntive migliorative del contratto.

30.2 Il progetto dovrà risultare, inoltre coerente ai principi, finalità, modalità e *standards* del servizio previsti dal Piano degli interventi domiciliari integrati a prestazioni sanitarie ADI/CDI- scheda 1- 2° riparto delle risorse PAC - approvato dal Ministero degli Interni giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015, dal presente capitolato e dai regolamenti vigenti in quanto applicabili che costituiscono condizioni minime inderogabili per l'erogazione del servizio.

30.3 Il progetto tecnico deve essere redatto sinteticamente dagli operatori economici concorrenti in forma di relazione tenuto conto tra l'altro delle disposizioni contenute al precedente art. 25 del presente atto e dovrà indicare in

maniera chiara dettagliata e specifica, secondo le modalità di cui all'allegato e) del disciplinare di gara, le condizioni aggiuntive migliorative proposte ed eventualmente avvalorato dal possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007.

30.4 Qualora l'aggiudicatario del servizio abbia prodotto con l'offerta tecnica condizioni migliorative del contratto che prevedono l'erogazione prestazioni professionali domiciliari a beneficio di persone disabili il trattamento economico e giuridico del personale eventualmente impiegato per l'erogazione prestazioni sarà quello previsto per gli operatori OSS (80%) – CCNL cooperative Cat. C2 ed OSA (20%) – CCNL cooperative Cat. C1.

30.5 Le condizioni aggiuntive migliorative proposte in sede di presentazione dell'offerta tecnica dai concorrenti dovranno essere confermate dall'aggiudicatario, pena decadenza dall'aggiudicazione, all'atto di stipulazione del contratto, essendo vincolanti, in quanto esse costituiscono proposta contrattuale.

Articolo 31 - Modifiche nell'organizzazione del servizio

31.1 I servizi potranno subire modifiche organizzative rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e dal progetto di dettaglio proposto dall'aggiudicatario dell'appalto senza che eventualità possa determinare o dare luogo a pretese ulteriori ed accessorie da parte della impresa appaltatrice.

31.2 Le modifiche nell'organizzazione dei servizi saranno esclusivamente finalizzate all'ottimizzazione ed al miglioramento dei servizi medesimi e non determineranno variazioni delle condizioni economiche contrattuali né delle clausole negoziali sottoscritte.

31.3 Dette modifiche non potranno in ogni caso contraddire o disattendere quanto previsto dal Piano di servizi di cura agli anziani non autosufficienti dell'Ambito territoriale A 01 approvato dal Ministero degli Interni giusto Decreto 597/PAC del 22/07/2015;

31.4 L'Organo competente dell'ASC, si riserva, inoltre, qualora ne ravvisi la necessità ed ove lo ritenga indispensabile onde offrire riscontro a specifiche esigenze dell'utenza, di chiedere all'impresa appaltatrice, che è obbligata a provvedere, l'impiego di un numero maggiore di ore e/o l'incremento del numero di operatori da impiegare nell'esecuzione degli interventi agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicazione, nonché di richiedere la variazione al contratto stipulato nei casi ed alle condizioni previsti dall'art.311 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, alle stesse identiche condizioni tecniche ed economiche.

31.5 L'aggiudicatario è responsabile delle attività e dei comportamenti posti in essere dal proprio personale oltre ad essere responsabile della corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, dell'organizzazione e della gestione dei mezzi, delle risorse umane e delle attività.

31.6 L'aggiudicatario, con riferimento al personale utilizzato, deve:

- garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio, utilizzando personale di assoluta fiducia ed in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali previsti dalle vigenti normative e dal presente capitolato, nel rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi indicati in sede di gara;
- rendersi garante che gli operatori agiscano nel rispetto degli indirizzi e delle linee programmatiche adottate e formalizzate, con atti dall'amministrazione appaltante;
- esercitare nelle forme dovute funzioni di controllo e vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale in riferimento al rispetto dell'orario di servizio, della qualità dell'intervento, nonché del corretto comportamento nei confronti dell'utenza impegnandosi ed irrorare note di richiamo e, nel caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta conforme, anche a giudizio dell'amministrazione appaltante.

31.7 Nei casi di inadeguatezza, specifica inettitudine relazionale, insufficiente onestà e moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell'utenza, negligenza, imperizia ed inosservanza dei compiti e delle mansioni esecutive del servizio, l'aggiudicatario provvederà alla immediata sostituzione dell'operatore con altro personale avente i requisiti professionali richiesti entro un tempo massimo di cinque giorni.

In caso di ripetute ed accertate inadempienze e anche nel caso in cui si sia determinata una condizione di incompatibilità ambientale per gli operatori di nocumento al buon andamento del servizio, su richiesta scritta e motivata del Responsabile dell'ASC inoltrata all'impresa aggiudicataria, gli operatori dovranno essere rimossi dal servizio; ricorrendo tale evenienza l'appaltatore si impegna a sostituire il personale impiegato con altro personale della medesima qualifica, dandone immediata comunicazione, come sopra statuito.

Il diniego alla richiesta di sostituzione da parte dell'impresa potrà comportare la rescissione del contratto.

31.8 Con riferimento alle sostituzioni e al turnover:

- l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione del personale assente, anche per un solo giorno, per malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori con la stessa qualifica di quelli sostituiti. Le eventuali sostituzioni o modificazioni dell'organico del servizio dovranno essere comunicate al Responsabile dell'Organo competente dell'ASC;
- l'aggiudicatario deve garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti in luogo dei titolari, con le medesime caratteristiche professionali ed in possesso dei requisiti previsti, allo scopo di consentire in qualunque momento le sostituzioni degli operatori indisponibili secondo le modalità previste nel presente capitolato;
- l'aggiudicatario, in caso di sostituzione del personale per causa di forza maggiore (decesso, recesso, malattia, ferie, maternità, dimissioni, etc.), è tenuto a segnalare tempestivamente e preventiva comunicazione scritta la sostituzione definitiva, o superiore ad un mese, e la relativa proposta di nuova assunzione allegando il prescritto curriculum formativo e professionale. L'operatore proposto sarà in possesso di documentati titoli e/o qualifica professionale ed esperienza uguali alla figura sostituita. La comunicazione dell'eventuale sostituzione definitiva deve essere inoltrata con

almeno 10 giorni di anticipo al Responsabile dell'Organo competente dell'ASC, prevedendo comunque gli opportuni trasferimenti di consegna, secondo le modalità da concordarsi col il personale del servizio sociale competente;

- l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la copertura dell'orario di servizio anche nei casi in cui il personale assegnato, per evenienze imprevedute si renda indisponibile a completare il turno di lavoro, provvedendo alla immediata e contestuale sostituzione dei lavoratori assenti.

31.9 Gli operatori impegnati risponderanno del loro operato all'impresa aggiudicataria la quale è direttamente responsabile delle obbligazioni contrattuali assunte. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione appaltante, i Comuni dell'Ambito territoriale A 01 ed il personale dell'impresa aggiudicataria del servizio, la quale solleva l'Amministrazione e le Amministrazioni locali dell'ambito territoriale da ogni e qualsiasi pretesa che possa esser avanzata dal personale dell'aggiudicatario nei loro confronti.

31.10 Tutti gli operatori dovranno adottare nel corso dell'espletamento dei servizi previsti dal presente appalto un comportamento tale da garantire il rispetto pieno della dignità e dei diritti degli utenti e garantiranno il possesso di capacità ed attitudine riguardo al sostegno relazionale ed alla stimolazione conservazione delle capacità residue e dell'autonomia personale da parte delle persone anziane.

Articolo 32 - Rispetto delle norme sul reclutamento del personale. Rapporti ed obblighi dell'impresa nei confronti del personale.

32.1 Tutto il personale, fermo restando il rispetto delle funzioni di controllo e di vigilanza sull'espletamento dei servizi da parte degli operatori dell'Organo competente dell'ASC, presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti della stazione appaltante e risponde della produttività e del buon esito del servizio all'impresa appaltatrice.

32.2 Il potere disciplinare e quant'altro attiene al rapporto di lavoro sul personale dell'impresa restano in capo all'impresa aggiudicataria.

32.3 Durante il periodo di attività, tra il lavoratore e la stazione appaltante non viene ad instaurarsi rapporto di lavoro dipendente.

32.4 L'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, se cooperativa, il C.C.N.L. Cooperative Sociali.

32.5 L'impresa è tenuta, inoltre, ad applicare eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative e, comunque, ad osservare tutte le disposizioni di Leggi vigenti in materia di personale dipendente.

32.6 L'impresa appaltatrice è tenuta, altresì, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori se cooperativa, sollevando la stazione appaltante da azioni di rivalsa che dovessero essere intraprese dai collaboratori e/o dipendenti a seguito di inadempienze derivanti dall'appalto.

32.7 L'impresa appaltatrice è obbligata al puntuale rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n.81/2008, successive modificazioni ed integrazioni.

32.8 L'Organo competente dell'ASC potrà chiedere all'impresa appaltatrice in qualsiasi momento l'esibizione dei libri matricola, dei DM 10 e dei fogli paga del personale impiegato nei servizi, copia autenticata delle denunce INPS e INAIL e dei relativi bollettini di versamento, dichiarazione indicante l'elenco nominativo del personale operante alla data dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto ed attestante che tutti i lavoratori impiegati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori e che ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo, relativo a detti rapporti di lavoro, è stato assolto al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

32.9 L'impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, oltre al presente capitolato, le norme in vigore o emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto, che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto dell'appalto in questione.

32.10 L'affidataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge, applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, assolvendo, altresì, a tutti i conseguenti oneri, previdenziali, assicurativi e similari. Qualora l'affidataria benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale dovrà espressamente farvi menzione indicando il riferimento legislativo.

32.11 Nel caso in cui il servizio sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'art 36 del d.lgs n. 163/2006, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

32.12 L'inadempimento dell'appaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

32.13 La stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che dovessero instaurarsi tra l'impresa affidataria ed il personale utilizzato nel servizio affidatogli.

Articolo 33 - Contabilità del servizio. Verifica di conformità del contratto. Corrispettivi contrattuali. Ritenute ex art.4, comma 3, Decreto Legislativo n.207/2010. Termine di pagamento.

33.1 Il responsabile dell'esecuzione del contratto, certificherà mensilmente, mediante apposita dichiarazione da porre in calce alla fattura, la regolarità e la conformità dei servizi eseguiti dall'impresa con riferimento alle prescrizioni di capitolato.

33.2 L'ottenuta certificazione di regolare esecuzione, costituisce titolo esclusivo per il procedimento di liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi spettanti che viene concluso, di regola, nei termini indicati ai successivi commi, fatto salvo il rispetto di quanto all'uopo prescritto dall'art.307, del D.P.R. n.207/2010.

33.3 Le prestazioni erogate saranno assoggettate agli adempimenti dei sistemi informativi SIS, SGP e SANA riguardo alla contabilità e rendicontazione di risultato.

33.4 Il corrispettivo relativo all'ultima mensilità di rapporto contrattuale (rata a saldo) sarà pagato all'impresa dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità di cui all'art.322 e seguenti del citato D.P.R. n.207/2010 che sarà emesso dal direttore dell'esecuzione del contratto, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto, previo accertamento della regolarità contributiva presso gli Enti previsti dalla Legge.

33.5 In conseguenza sull'importo relativo alla rata di cui al comma precedente, non potranno maturare gli interessi previsti per il caso di ritardato pagamento.

35.6 Il certificato di verifica di conformità è approvato entro il termine previsto dalla vigente normativa in materia e, comunque, qualora non previsto, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dall'emissione.

35.7 La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva sarà svincolata, ovvero, restituita all'impresa, nei termini stabiliti dall'art.324 del D.P.R. n.207/2010 e nel rispetto di quanto all'uopo disciplinato al successivo articolo 23.

35.8 Si applicano all'appalto oggetto del presente capitolato le ulteriori disposizioni vigenti in materia di esecuzione del contratto e contabilità dei servizi previste dal ridetto D.P.R. n.207/2010.

35.9 Il corrispettivo contrattuale che compete all'impresa appaltatrice è determinato esclusivamente dalle ore di servizio effettivamente e regolarmente erogate a beneficio degli assistiti dal personale OSS ed OSA dell'impresa aggiudicataria per il prezzo di aggiudicazione dell'appalto relativo alla prestazione oraria unitaria remunerativa di ogni onero e/o costo di gestione.

35.10 Il predetto corrispettivo contrattuale comprenderà, dunque, tutti gli oneri, le spese e le prestazioni a carico dell'impresa aggiudicataria per la regolare esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

35.11 Il pagamento in favore dell'impresa appaltatrice avviene in rate mensili posticipate, nel limite del prezzo contrattuale riveniente dall'aggiudicazione dell'appalto e delle eventuali opzioni ed estensioni contrattuali disposte durante l'esecuzione del contratto.

35.12 Il prezzo di aggiudicazione sarà parimenti remunerativo delle condizioni aggiuntive e migliorative del contratto eventualmente proposte in sede di presentazione dell'offerta tecnica dall'aggiudicatario.

35.13 Il pagamento dei corrispettivi contrattuali all'impresa sarà effettuato mensilmente su presentazione di regolari fatture che saranno liquidate entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accertamento della regolare esecuzione come previsto in precedenza, secondo le modalità ivi precisate ed in conformità a quant'altro previsto in merito dal Decreto Legislativo n.163/2006, dal D.P.R. n.207/2010, fatti salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito e fatta salva l'ipotesi in cui l'aggiudicatario abbia proposto, in sede di presentazione dell'offerta tecnica la condizione aggiuntiva e migliorativa del contratto di concedere numero di mesi (max 10) per i quali l'aggiudicatario si è impegnato ad erogare i servizi previsti dalle condizioni contrattuali senza ottenere o pretendere dalla stazione appaltante la liquidazione del corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente eseguite.

35.14 La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinato alla regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con *"esito regolare"*.

35.15 Tutti i servizi oggetto del presente capitolato non potranno essere sospesi o interrotti anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo contrattuale.

35.16 L'eventuale violazione alla disposizione contenuta al comma precedente autorizza la stazione appaltante ad applicare le penali contrattuali, nonché ad addebitare all'impresa appaltatrice inadempiente le eventuali spese sostenute per l'esecuzione in proprio, ovvero, con altro operatore economico ritenuto idoneo, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto e di introito della garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno.

35.17 I pagamenti saranno effettuati dal Tesoriere dell'ASC con ordinativi di pagamento da estinguersi mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'impresa, osservando le modalità e le norme contenute nel vigente regolamento di contabilità, nel rispetto dell'art.3, della Legge 13/8/2010, n.136, successive modificazioni ed integrazioni, recante *"norme in materia di tracciabilità di flussi finanziari"*.

35.18 Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto dell'appalto saranno effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso dall'impresa presso un istituto di credito o il servizio postale.

35.19 Si richiama, per la parte applicabile, quant'altro previsto in materia di disciplina dei pagamenti del corrispettivo contrattuale, la determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7/7/2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 28/7/2010, n.174) e, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.8 del 18/11/2010, e successive.

Articolo 36 - Clausola di revisione periodica del prezzo

36.1 Il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile durante l'intera durata del contratto.

36.2 L'adeguamento dei prezzi, ove consentito, è disciplinato dall'art. 115 del Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163, successive modificazioni ed integrazioni.

36.3 La revisione sarà operata sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile dell'Organo competente dell'ASC sulla base dei dati di cui all'art.7, comma 4, lettera c) e comma 5, del *Codice dei Contratti*.

Articolo 37 - Costituzione in mora. Definizione delle controversie. Foro competente.

37.1 I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per l'Organo competente dell'ASC della preventiva costituzione in mora dell'impresa appaltatrice.

37.2 Le controversie di cui all'art.133, comma 1, lettera e), nn.1-2, del Decreto Legislativo n.104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, inerenti al presente capitolato sono devolute alla giurisdizione esclusiva del T.A.R. Campania – Sezione di Salerno.

37.3 Per qualsiasi controversia di natura civilistica che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del rapporto contrattuale, le parti riconoscono competente il Foro di Benevento.

37.4 È espressamente escluso il ricorso al giudizio degli arbitri.

Articolo 38 – Cauzioni e garanzie fidejussorie

38.1 Sono richieste le seguenti garanzie da costituirsi con le modalità che sono di seguito indicate:

(a) tutti gli operatori economici concorrenti dovranno costituire una garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'art.75, del Decreto Legislativo 12/4/2006, n.163, corrispondente al 2% del valore del contratto, ridotta del 50% nell'ipotesi che l'operatore economico fosse in *possesso della certificazione di qualità prevista dal disciplinare di gara*. La suddetta garanzia provvisoria può essere prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione (*nel rispetto dell'art.75, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006*) o anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, del Decreto Legislativo 1/9/1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del Decreto Legislativo 24/2/1998, n.58;

(b) l'impresa aggiudicataria della gara dovrà, inoltre:

1. costituire la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di cui all'art. 113, del citato Decreto Legislativo n. 163/2006 riferito all'intera durata del contratto.

2. stipulare le polizze assicurative per le garanzie di esecuzione ed a copertura dei danni di cui al precedente articolo 24.

3. L'impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare immediatamente la garanzia fidejussoria definitiva di cui l'Organo competente dell'ASC ha dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata del contratto.

4. La garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva sarà svincolata, ovvero, restituita all'impresa, nei termini stabiliti dall'art.324 del D.P.R. n.207/2010 e nel rispetto della vigente normativa in materia con atto del Responsabile dell'Organo competente dell'ASC, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, come disciplinato al precedente articolo 20.

38.2 Nell'eventualità di risoluzione del contratto per colpa grave dell'impresa, l'Organo competente dell'ASC procederà ad incamerare la cauzione definitiva richiedendo il pagamento della stessa all'intermediario prestatore della garanzia fidejussoria in applicazione dell'art. 113, comma 2 del D.lgs. 163/2006.

Articolo 39 - Periodo di validità delle offerte. Stipula del contratto. Spese contrattuali. Diritto di accesso agli atti di gara. Comunicazioni relative alla gara.

39.1 L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente ai sensi delle vigenti norme in materia. L'aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

39.2 L'offerente è vincolato alla propria offerta per almeno duecentodieci giorni dalla data di presentazione.

39.3 In conformità all'art.11, comma 9, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto d'appalto avrà luogo entro il termine di centoventi giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine nell'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'operatore economico aggiudicatario.

39.4 Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

39.5 Ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara, l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, quanto segue: a) le garanzie e le coperture assicurative di cui all'art.21; b) la carta dei servizi di cui all'art.58 della L.R. 10/7/2006, n.19; c) la dichiarazione circa la propria composizione azionaria, nelle forme previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11/5/1991, n.187, in quanto applicabile alla specie di impresa; d) ogni altro documento la cui presentazione è prescritta per la stipulazione del contratto.

39.6 In caso di raggruppamento temporaneo, oltre quanto previsto ai commi precedenti, l'operatore economico capogruppo dovrà produrre:

- a) l'originale o copia autenticata nelle forme di Legge del mandato conferito al mandatario dai mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni previste;
- b) l'originale o copia autenticata nelle forme di Legge della procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'operatore economico qualificato capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni.

Per quanto attiene ai documenti richiesti ai punti precedenti, si precisa che sarà considerato valido anche un solo atto, contenente tutte le prescrizioni necessarie per la validità delle singole scritture, purché redatto in forma pubblica.

39.7 Si precisa che tutti i documenti indicati nel presente articolo dovranno essere prodotti dall'operatore economico aggiudicatario in originale o in copia autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art.18, del citato D.P.R. 28/12/2000, n.445, oppure, in conformità all'art.19 della stessa norma che "concerne la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.47, del D.P.R. n.445/2000, riguardante il fatto che la copia di un documento sia conforme all'originale in possesso del privato".

39.8 Il contratto d'appalto sarà stipulato mediante scrittura privata.

39.9 L'impresa aggiudicataria deve presentarsi per la firma del contratto il giorno che verrà fissato con apposito invito, pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia e di quant'altro previsto dalle leggi vigenti a titolo di risarcimento danni.

39.10 Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (fotocopie, spese di bollo, diritti di copia e di scritturazione, registrazione fiscale dell'atto, spese per la presentazione del contratto alla registrazione e quant'altro), nonché, quelle preliminari al contratto stesso (atti di gara, copie dei verbali della Commissione Giudicatrice, relative spese di bollo e quant'altro).

39.11 Le spese e gli oneri di cui innanzi dovranno essere versate all'ASC prima della stipulazione del contratto con le modalità che saranno all'uopo precisate dal competente ufficio dell'ASC.

39.12 Ai sensi dell'art.13, comma 2, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, l'accesso agli atti è differito:

- a) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

39.13 Ai sensi dell'art.13, comma 5, lettera a), del citato Decreto Legislativo n.163/2006, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In assenza della predetta dichiarazione la stazione appaltante riterrà che non sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale dell'offerta prodotta dall'operatore economico per la partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi e, qualora richiesto nelle forme di legge dagli aventi titolo, consentirà il diritto di accesso agli atti di gara senza necessità di preliminarare informativa e/o comunicazione all'operatore economico interessato. E' comunque consentito, ai sensi dell'art.13, comma 6, del Codice dei Contratti, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. Si richiama l'art.79, comma 5-quater, del Decreto Legislativo n.163/2006, per la disciplina dell'accesso in materia di ostensione dei provvedimenti oggetto di comunicazione.

39.14 Le comunicazioni di cui all'art.79 del Codice dei Contratti saranno fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante Posta Elettronica Certificata, ovvero, mediante *fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente)* al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di offerta.

Articolo 40 - Spese per la partecipazione alla gara

40.1 Tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

40.2 Nessun compenso spetta, pertanto, agli operatori economici concorrenti, incluso l'aggiudicatario, per la redazione delle offerte (tecnica ed economica) e dell'ulteriore documentazione da produrre in conformità al capitolato d'oneri ed agli altri documenti di gara predisposti dalla stazione appaltante per lo svolgimento della procedura concorsuale presupposta all'aggiudicazione del contratto.

Articolo 41 - Operatori economici di altri Stati

41.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art.47, del Decreto Legislativo n.163/2006, successive modificazioni ed integrazioni, gli operatori economici concorrenti degli altri Stati membri, non residenti in Italia, devono possedere i requisiti stabiliti dal bando di gara e dal disciplinare di gara e devono produrre la documentazione secondo le norme e le modalità vigenti nello Stato di residenza.

41.3 Tutta la documentazione di gara deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 42 - Acquisizione documenti di gara. Informazioni complementari sul bando di gara

42.1 Si evidenzia che gli operatori economici interessati potranno accedere liberamente, direttamente e completamente, nonché, acquisire gli atti di gara senza alcun costo a loro carico, dal sito internet istituzionale dell'ASC (www.pianosociale-a1.it). In merito ai suddetti documenti si precisa che:

- la documentazione progettuale ed amministrativa è soggetta alla vigente disciplina normativa in materia di *copyright*;
- in caso di discordanza fra la documentazione visionata sul profilo del committente (sito internet) e gli elaborati depositati presso l'Organo competente dell'ASC prevale la documentazione cartacea in atti;
- la stazione appaltante, pur rimanendo a disposizione per la risoluzione di eventuali disservizi, non risponde né di eventuali difficoltà di accesso alle reti tramite lo strumento telematico, né di malfunzionamenti delle reti stesse.

42.2 Non è possibile inoltrare i documenti tramite fax, fatte salve le richieste di cui al successivo comma.

42.3 Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni complementari in ordine alla presente procedura dovranno essere chiesti esclusivamente a mezzo FAX 0825.873274 per gli aspetti tecnico organizzativi dei servizi e di svolgimento delle prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto;

42.4 Le richieste di informazioni complementari devono pervenire al responsabile del procedimento entro lo stesso termine di 2 giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte avvertendo che il termine è perentorio e, pertanto, non saranno riscontrate richieste pervenute oltre la predetta scadenza.

42.5 Le suddette informazioni complementari fornite a richiesta degli operatori economici concorrenti, ritenute di interesse generale, saranno pubblicizzate attraverso il sito istituzionale e presso i Comuni dell'Ambito. Gli operatori economici sono pertanto invitati a verificare periodicamente l'inserimento delle ridette *"informazioni complementari"*.

Articolo 43 - Norme di rinvio. Dati sensibili

43.1 Per quant'altro non previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle norme del I Codice Civile, se ed in quanto applicabili.

43.2 Ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003, n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità degli operatori economici concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del contratto.

SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITOLATO PER L'APPALTO DEI SERVIZI IN ADI ED ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE E CONDIZIONI IN ESSO CONTENUTE.

Il sottoscritto.....
nella sua qualità di
(specificare: titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, mandatario ecc...)
della.....

DICHIARA

di aver preso visione del Capitolato per l'appalto degli interventi integrati ad ADI/CDI, che restituisce firmato per accettazione di tutte le clausole e condizioni in esso contenute, allegandolo, a pena di esclusione, all'offerta per la partecipazione alla gara.

Luogo e data

Timbro e Firma
